

Causa T-46/89

Antonino Pitrone contro Commissione delle Comunità europee

« Dipendenti — Riorganizzazione dei servizi —
Agente temporaneo — Sostituzione ad un dipendente di ruolo »

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 23 ottobre 1990 579

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Assunzione — Posto vacante — Assunzione di un agente temporaneo — Norme applicabili*
(Statuto del personale, art. 4; regime applicabile agli altri agenti)
2. *Dipendenti — Assegnazione — Assegnazione temporanea — Effetti*
3. *Dipendenti — Organizzazione dei servizi — Assegnazione del personale — Potere discrezionale dell'amministrazione — Limiti — Interesse del servizio — Rispetto dell'equivalenza dei posti — Assunzione di un agente temporaneo per occupare un posto permanente — Ammissibilità*
(Statuto del personale, artt. 5 e 7)
4. *Dipendenti — Assegnazione — Riorganizzazione dei servizi — Rispetto dell'equivalenza dei posti — Portata*
(Statuto del personale, art. 7)
5. *Dipendenti — Organizzazione dei servizi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti*

6. *Dipendenti — Assegnazione — Interesse del servizio — Presa in considerazione della qualificazione professionale complessiva di ogni dipendente*

7. *Dipendenti — Ricorso — Mezzi — Sviamento di potere — Nozione*

1. L'art. 4 dello Statuto, a termini del quale le nomine devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti ed ogni posto vacante è portato a conoscenza del personale non appena l'autorità che ha il potere di nomina ha deciso che si debba provvedere a coprire tale posto, si applica solamente ai posti occupati da dipendenti di ruolo delle Comunità europee e non a quelli occupati da agenti temporanei.

2. La circostanza che l'assegnazione di un dipendente ad un altro posto sia stata decisa a titolo temporaneo non può significare in alcun caso che l'interessato abbia mantenuto il proprio posto precedente.

3. Al fine di assicurare un'efficace organizzazione del lavoro e di potere adattare tale organizzazione ad esigenze mutevoli, le istituzioni della Comunità dispongono di un ampio potere discrezionale per l'organizzazione dei loro uffici in funzione dei compiti loro affidati e per assegnare a determinati posti, in considerazione di detti compiti, il personale di cui dispongono, a condizione tuttavia che detta assegnazione venga effettuata nell'interesse del servizio e rispettando l'equivalenza dei posti.

In particolare, l'autorità che ha il potere di nomina può assumere un agente temporaneo al fine di occupare un impiego permanente, prima di procedere alla nomina definitiva di un dipendente di ruolo.

4. Lo Statuto, pur garantendo al dipendente il grado ottenuto ed un impiego corrispondente a questo grado, non gli attribuisce alcun diritto ad un posto determinato, e riserva all'autorità che ha il potere di nomina la competenza di assegnare i dipendenti, nell'interesse del servizio, ai vari impieghi corrispondenti al loro grado.

Il principio della corrispondenza fra il grado e il posto, sancito in particolare dall'art. 7 dello Statuto, implica, in caso di modifica delle funzioni di un dipendente, non già il raffronto tra le sue funzioni attuali e quelle anteriori, bensì tra le sue funzioni attuali e il suo grado gerarchico.

Un provvedimento di riorganizzazione dei servizi va considerato lesivo dei diritti statuari di un dipendente soltanto quando implica non già un semplice cambiamento o una qualsiasi riduzione delle attribuzioni di quest'ultimo, bensì un grave declassamento delle rimanenti funzioni che non corrispondono più, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro ampiezza, al grado e all'impiego-tipo dell'interessato.

5. Nessun dipendente può invocare una violazione del principio del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall'amministrazione.

L'ampio potere discrezionale attribuito alle istituzioni delle Comunità europee nell'organizzazione dei propri servizi non consente di considerare un provvedimento di riorganizzazione degli stessi come idoneo, di per sé, a violare il legittimo affidamento del dipendente interessato.

6. Limitando le funzioni che un agente sarà destinato a svolgere alla qualificazione professionale in base a cui è stato assunto, si andrebbe contro l'interesse del servizio, il quale esige che l'amministrazione possa avvalersi di ogni esperienza

professionale dei propri dipendenti di ruolo ed agenti.

7. La nozione di sviamento di potere ha una portata ben precisa ed implica che l'autorità amministrativa abbia usato i propri poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati attribuiti.

Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
23 ottobre 1990 *

Nella causa T-46/89

Antonino Pitrone, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Tervuren (Belgio), rappresentato dall'avv. Nicolas Decker, del foro di Lussemburgo, nel cui studio in 16, avenue Marie-Therèse, ha eletto domicilio,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sergio Fabro, membro del servizio giuridico, in qualità d'agente, assistito dall'avv. Claude Verbraeken,

* Lingua processuale: il francese.